



Fall. n. 8/2022 – LUPONE LEONARDO – PAPAGNI DONATA

TRIBUNALE DI TRANI
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA

Proc. n. 8/2022 RG

Il giudice designato dal Presidente della Sezione civile;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 27.4.2023;
Letta l'istanza per omologa del piano del consumatore (procedura familiare) depositata in data 28.6.2022 da Lupone Leonardo e Papagni Donata;

Letta la relazione connessa al ricorso per l'apertura della procedura depositata in data 28.6.2022 dall'avv. Maria Silvia Piazzolla (professionista nominata dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

Rilevato:

- che sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € **99.336,81** (cui vanno aggiunti, altresì, i costi della presente procedura, pari ad € **7.772,00**), di cui
 - a) € 38.233,47 quale debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con CheBanca! spa (creditore con privilegio ipotecario);
 - b) € 166,92 quale debitoria verso Agenzia delle Entrate Riscossione (creditore privilegiato);
 - c) € 24.265,23 quale debitoria derivante da finanziamento n. 9683219 verso Unicredit spa (creditore chirografario);
 - d) € 3.374,75 quale debitoria derivante da finanziamento n. 9929988 verso Unicredit spa (creditore chirografario);
 - e) € 14,40 quale debitoria derivante dal rapporto n. 350550010104462586 ex C/C, oltre spese ed oneri maturati e maturandi verso Unicredit spa (creditore chirografario);
 - f) € 0,28 quale debitoria per sospeso liquidazione C/C, oltre spese ed oneri maturati e maturandi verso Unicredit spa (creditore chirografario);
 - g) € 21.382,31 quale debitoria derivante dal finanziamento n. 77332 verso Dynamica spa con cessione del quinto (creditore chirografario);
 - h) € 7.044,84 quale debitoria derivante dal finanziamento n. 000024549332 verso Compass spa (creditore chirografario);
 - i) € 76,61 quale debitoria derivante da rapporto di carta di credito verso Compass spa (creditore chirografario);
 - l) € 4.778,00 quale debitoria derivante da finanziamento con restituzione mensile di € 150,00 verso Mps spa (creditore chirografario);
- che i ricorrenti, nell'esporre la propria situazione patrimoniale, hanno dichiarato di essere titolari:



a) della comproprietà (per ½ del Lupone e ½ della Papagni) dell'abitazione principale di edilizia economica-popolare a Bisceglie, via G. Bovio n. 113 (secondo piano), in catasto al foglio 5, p.lla 103, sub 26, superficie 54 mq;

- che la sig.ra Donata Papagni, nell'esporre la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

a) della nuda proprietà (al 50% con la sorella [REDACTED] usufrutto della madre [REDACTED] dell'alloggio di edilizia popolare sito a Bisceglie, via Pozzo Marrone, in catasto al foglio 10, p.lla 1115, sub 7 p. 2 - S1, cat. A3, cl. 5. superficie 98 mq;

- che il sig. Lupone Leonardo è titolare di autovettura priva di valore commerciale, meglio individuata nella relazione dell'OCC;

- che, in base alla relazione dell'OCC, i ricorrenti vivono esclusivamente della pensione del sig. Lupone Leonardo, pari ad € 1.388,00 mensili;

Considerato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto attualmente dai medesimi;

-che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento degli istanti ammonta ad € 930,00 mensili;

- che il piano prevede, per la durata complessiva di 7 anni (con rata mensile di € 430,00 per n. 84 mensilità):

1) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per un importo complessivo di € 7.772,00;

2) il pagamento parziale e falcidiato del creditore privilegiato ipotecario CheBanca! Spa per € 26.325,00 (pari al 69% della debitoria);

3) il pagamento per intero del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate;

4) il pagamento parziale dei creditori chirografari, compreso l'ipotecario, degradata per un importo complessivo di € 1.856,00, pari al 2,55% del debito nominale;

-che con il presente piano i ricorrenti mettono a disposizione la somma complessiva di € 36.120,00 a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 99.336,81;

- che si è opposta alla omologazione del piano CheBanca! spa, deducendo: 1) la legittimità del contratto di mutuo fondiario effettuato con i ricorrenti, regolare anche sotto il profilo del merito creditizio; 2) la non esatta ricostruzione dell'indebitamento operata nella proposta di piano e dall'OCC, che hanno erroneamente sommato l'esborso della rata relativa al mutuo concesso da CheBanca! spa (€ 312,00) con quella di Compass n.15051222, in quanto il finanziamento Compass è stato estinto proprio con parte dei proventi del mutuo del 15.7.2016; 3) la non attendibilità del piano vista la mancanza di stima professionale del bene immobile ipotecato; 4) la non convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria;

- che all'udienza dell'1.12.2023 il Tribunale, nella persona del giudice designato, invitava parte ricorrente a procedere ad una stima aggiornata dell'immobile in comproprietà dei ricorrenti al fine di meglio valutare l'alternativa liquidatoria ed eventualmente rimodulare l'offerta di soddisfacimento del creditore ipotecario;

- che all'udienza del 2.2.2023 il Tribunale invitava le parti interessate a riformulare il piano alla luce delle sopravvenienze indicate dal creditore ipotecario, ovvero il decesso dell'usufruttuaria che ha comportato il consolidamento dell'usufrutto in relazione al 50% dell'immobile sito in Bisceglie. Nel contempo, nel corso della procedura è stata dichiarata la disponibilità ad estendere il piano di un ulteriore anno rispetto alla proposta già formulata (€ 430,00 mensili per 96 mensilità);



- che, alla luce di quanto precisato, i proponenti hanno riformulato il piano proponendo una durata complessiva di 8 anni (96 mensilità) con rata mensile di € 430,00, prevedendo:

1) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per un importo complessivo di € 7.772,00;

2) il pagamento parziale e falcidiato del creditore privilegiato ipotecario CheBanca! per € 31.485,00, pari all'82,35% della sorte capitale (contro € 26.325,00 originali);

3) il pagamento parziale e falcidiato dei creditori chirografari, compreso CheBanca!, creditore degradato, per un importo complessivo di € 1.856,00, pari al 2,55% del debito nominale;

- che, pertanto, il nuovo piano prevede la corresponsione della somma complessiva di € 41.280,00 al cospetto dell'originario importo di € 36.120,00;

- che nelle osservazioni di CheBanca! spa al piano rielaborato, depositate in data 26.4.2023, si espone: 1) la non corretta rappresentazione dell'attivo patrimoniale di parte debitrice; 2) la mancanza della documentazione comprovante l'impiego delle somme oggetto di finanziamenti personali; 3) l'incongruenza dei parametri usati per una corretta valutazione dell'immobile; 4) la non convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria;

Tanto premesso,

OSSERVA:

A) In ordine all'ammissibilità del piano e alla sua durata.

La proposta formulata da Lupone Leonardo e Papagni Donata è ammissibile.

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), come rilevato dall'avv. Piazzolla (*ex art. 6 e 7 della legge n. 3/2012*), la proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Ed invero l'OCC ha attestato che si tratta di debiti contratti dai ricorrenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 6, co.2, lett. b), della legge n. 3/2012, posto che *"Ai fini del presente capo, si intende: b) per "consumatore", il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*.

Il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito in modo condivisibile sotto il vigore della originaria formulazione della legge n. 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio; la legge n. 3/2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per offrire un rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate, e la mancata espressa previsione della procedura familiare non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art. 6 fino a



comprendere i componenti della "famiglia" che versi nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3/2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti rispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova, Sez. fall., 08-04-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Rilievo decisivo assume comunque, in tal senso, il fatto che l'art. 7-bis della legge n. 3/2012, come introdotto dall'art. 4-ter della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (di conversione del decreto-legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), preveda: "1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76..."

Quanto alla durata del piano (otto anni dalla data di omologa) va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3/2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, reputa il Tribunale che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3/2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra *chance*), tenuto conto che solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, considerato che la L. 27 gennaio 2012/3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della legge 3/2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L.



n. 3/2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato difatti che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda *chance*: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

E infatti “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore” (pronuncia citata).

Del resto, la legge n. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie l'accordo deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

B) In ordine al requisito del sovraindebitamento

Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 della legge n. 3/2012, quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

È sufficiente, al riguardo, richiamare l'analitica valutazione dell'avv. Piazzolla circa l'impossibilità oggettiva dei debitori di onorare gli impegni finanziari assunti alle scadenze prefissate per via essenzialmente del fallimento della “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”, datrice di lavoro del sig. Lupone, evento che ha comportato la perdita del lavoro del ricorrente che si è ritrovato all'età di 57 anni nello stato di pensionamento con una decurtazione del proprio stipendio pari al 30%. Tale pensionamento anticipato ha comportato nel tempo l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, con la necessità di sottoscrivere un mutuo ipotecario per poter pagare le rate di finanziamento scadute. Si è creato, pertanto, un circolo vizioso che ha obbligato i ricorrenti a contrarre nel tempo sempre più debiti fino all'incapacità di restituire gli stessi, essendosi venuta a creare una vera e propria situazione di sovraindebitamento.

C) In ordine alla meritevolezza del piano.



Va premesso, sul punto, che la relazione dell'OCC parla di incolpevolezza del tutto evidente, rappresentata dalla necessità di contrarre nuovi debiti per far fronte ai debiti pregressi e ai bisogni primari familiari.

Ciò posto, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis della legge n. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfacimento dei creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria

Occorre evidenziare che la maggior parte della debitoria tuttora gravante sugli istanti è composta dal contratto di mutuo ipotecario e dai finanziamenti chirografari. Non vi sono tuttavia elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la situazione reddituale e patrimoniale, e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell'indebitamento, di cui ha trovato riscontro nella documentazione messa a disposizione, ha escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, ed ha sottolineato che l'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti (gli istanti difatti, negli ultimi cinque anni, hanno mantenuto una normale condotta finanziaria), quanto piuttosto alla sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate dei finanziamenti.

Il Gestore della crisi ha precisato anche che non ci sono dubbi sulla diligenza dei ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni, considerata la disponibilità di un reddito mensile utilizzabile per la restituzione delle somme, ed ha evidenziato che la situazione è mutata proprio con la crisi della datrice di lavoro del sig. Lupone e con il conseguente pensionamento forzato a partire dal 2011.

Non emergono, peraltro, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

Occorre d'altronde rilevare che, con il D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), che ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa, è stato novellato anche il requisito della meritevolezza.

E difatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis della legge n. 3/12 disponeva: *"il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità"*.

La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza



osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni, valorizzando anche la colpa lieve.

Con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, invece, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...). Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente, è stato novellato l'art. 7, comma 2, della legge n. 3/2012, che alla lett. d-ter) stabilisce - tra i presupposti di accesso al piano del consumatore - che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

Ora, in primo luogo, va detto che il legislatore ha devalutato il principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Va tuttavia sottolineato che il giudizio di meritevolezza non è estraneo alla ratio legis della riforma.

Anzitutto, viene precluso l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore.

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori.

Questi, infatti, potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Emerge allora un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto, particolarmente elastica ed estensiva (v. pronuncia del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 2/12/2020, est. Sodano).

In questo caso l'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non è imputabile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dei debitori.

Sicché il profilo di colpa, qualora sussistente, dovrebbe tutt'al più ravvisarsi nel fatto di aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett d-ter, della legge n. 3/2012 va tuttavia escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro deve evidenziarsi che, ai fini della presente valutazione, non si può prescindere dalla verifica della correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9, co. 3, lett. e) e 12 bis, co. 3 bis della legge n. 3/12, nonché del richiamato art. 124



bis T.U.B. si evince come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.U.B., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo sussistente tra istituto di credito e consumatore, nonché dei limitati poteri economici e negoziali che non consentono al consumatore interventi sul contenuto sostanziale del contratto.

Non v'è chi non veda, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cf., tra le altre pronunce, Tribunale di Vicenza, 24.9.2020; Tribunale Napoli, 21.10.2020, secondo cui *"... dalla lettura coordinata dell'art. 124 bis T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell'istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell'art. 12 bis L. 3/2012, che dispone, ai fini dell'omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se "abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall'intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio"*).

Peraltro, non può sottacersi (cf. sul punto Tribunale di Verona, 5 febbraio 2021) che una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma porterebbe a concludere che l'accesso alle procedure sia limitato esclusivamente ai casi in cui il ricorso al finanziamento sia frutto di eventi straordinari e imprevedibili, escludendo l'ipotesi in cui il debitore, pur indebitato, abbia fatto progressivamente ricorso al credito nella prospettiva di dover adempiere le obbligazioni più risalenti.

Non pare essere questo il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando, nel 2012, ha varato le norme in tema di sovraindebitamento, che, vale la pena sempre ricordare, sono state volutamente inserite in una normativa per contrastare l'usura e i fenomeni malavitosi ad essa legati. Tale lettura, invero, non pare tenere conto della *ratio* nella norma e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è il frutto – come nel caso di specie – di un percorso di graduale indebitamento.

Deve aggiungersi che l'entità del debito (di cui – come tale – la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente coincide con la responsabilità per una condotta causativa di sovraindebitamento.

Ciò premesso, dalla relazione originaria dell'avv. Piazzolla si desume che i ricorrenti non hanno colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento in cui



versano, poichè tale situazione è stata determinata soprattutto dalla circostanza sopravvenuta del pensionamento anticipato del sig. Lupone, a seguito della procedura concorsuale cui è stata assoggettata la datrice di lavoro.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, il sovraindebitamento finale è stato la conseguenza di eventi non prevedibili né evitabili.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza,

D) In ordine alla alternativa liquidatoria.

Con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei debitori, va detto che il patrimonio dei ricorrenti è costituito dalla comproprietà di un immobile, sito nel Comune di Bisceglie, alla via G. Bovio n. 113 (secondo piano), in catasto al foglio 5, p.lla 103, sub 26, superficie 54 mq e dalla quota di proprietà del 50%, in capo alla sig.ra Papagni, dell'alloggio di edilizia popolare sito in Bisceglie, alla via Pozzo Marrone, in catasto al foglio 10, p.lla 1115, sub 7 p.2 - S1, cat. A3, cl. 5. superficie 98 mq.

Sul primo immobile grava ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo in favore di Che Banca! spa.

Al fine della valutazione degli immobili sopra menzionati si è fatto riferimento alla perizia giurata di parte del geom. Rocco Prete, il cui prezzo base per il primo immobile periziato risulta pari ad € 49.350,00; il valore della quota immobiliare del 50% dell'immobile nella titolarità della sig.ra Papagni è pari invece ad € 39.200,00 (valore OMI).

Il piano proposto può essere omologato, dunque, anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

E difatti ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso, difatti, farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Si consentirebbe nel contempo ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare.



Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

E difatti, pur considerando che il valore del bene ipotecato è pari a circa € 49.350,00, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato. Considerato che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento al 70% del debito ipotecario ed essendo garantito anche, se in minima percentuale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio del creditore Che Banca! spa rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Negli stessi termini deve valutarsi l'alternativa liquidatoria dell'immobile nella contitolarità della sig.ra Papagni, che anzi è resa ancor più problematica dalla circostanza che appare assai più difficoltosa, nell'ambito della vendita forzata, la cessione di quote immobiliari.

La proposta è dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto, può procedersi ad omologa del piano.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che insorgano nell'esecuzione e vigilare sull'esatto adempimento del piano, ex art. 13 della legge n. 3/2012.

Non deve statuirsi alcunché sulle spese di lite, in quanto i compensi dei professionisti che hanno assistito i ricorrenti nel presente procedimento hanno natura concorsuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Lupone Leonardo (c.f. LPN LRD 53L21 A883N) e Papagni Donata (c.f. PPG DNT 56L61 A883I);
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, a tutti i creditori;
- 3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter della legge n. 3/12, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della Cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Maria Silvia Piazzolla, con omissione dei dati sensibili;
- 5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai debitori proponenti, ex art. 13 della legge n. 3/2012.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti
e al Gestore della crisi, avv. Piazzolla.

Trani, 5 luglio 2023

Il giudice designato
Giulia Stano

